

La proposta di legge di iniziativa popolare richiede le firme di almeno 50.000 elettori; essa comporta la presentazione alle Camere di un progetto di legge diviso in articoli.

Diversamente dalla proposta di legge di iniziativa popolare, l'esercizio del diritto di petizione non richiede un numero minimo di adesioni; la petizione, però, non comporta la presentazione alle Camere di un progetto di legge diviso in articoli; con essa, infatti, i cittadini si limitano ad esporre al Parlamento delle necessità, proponendo per esse soluzioni senza tuttavia trasformarle in una proposta divisa in articoli.

Il Parlamento, comunque, non ha l'obbligo di approvare la proposta di legge né quello di accogliere le petizioni.

LA LEGGE ORDINARIA: DAL PROGETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE

Progetto di legge (Governo, parlamentari, popolo, Consigli regionali e Cnel)

Approvazione

Procedimento ordinario

Procedimento decentrato

Le commissioni di Camera e Senato discutono il progetto in sede referente

Approvazione in aula di Camera e Senato

Le commissioni di Camera e Senato approvano il progetto in sede deliberante

Promulgazione del Presidente della Repubblica

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Entrata in vigore, di regola, il quindicesimo giorno successivo

La legge deve essere approvata col procedimento ordinario

- Per la materia costituzionale ed elettorale
- Per la delega legislativa
- Per la ratifica di trattati internazionali
- Per l'approvazione di bilanci e consuntivi

LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (iter della legge)

INIZIATIVA

APPROVAZIONE

PROMULGAZIONE

PUBBLICAZIONE

Il procedimento legislativo inizia con la presentazione del testo di un progetto di legge redatto in articoli.

Secondo l'art. 71 Cost. l'iniziativa legislativa, cioè il potere di dare inizio al procedimento di formazione di una nuova legge, spetta ai seguenti soggetti:

1. al **Governo**
2. ai **parlamentari**
3. al popolo (almeno **50.000 elettori**)
4. ai **Consigli regionali**
5. al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (**CNEL**).

Si parla di «**disegno di legge**» quando è il **Governo a esercitare l'iniziativa legislativa**; in ogni altro caso si parla di «progetto di legge» o di «proposta di legge».

LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (iter della legge)

INIZIATIVA



APPROVAZIONE



PROMULGAZIONE



PUBBLICAZIONE



L'approvazione di una legge può avvenire col **procedimento ordinario** o col **procedimento decentrato**, a seconda della decisione del Presidente della Camera a cui è stato presentato il progetto di legge. Nel procedimento ordinario il progetto di legge viene valutato dalla Commissione competente per materia: ad esempio, un progetto sulla riforma della scuola sarà portato all'attenzione della Commissione cultura.

Nel **procedimento ordinario** la Commissione ha **potere referente** (*Commissione in sede referente*) in quanto, dopo avere analizzato e corretto il testo, redige una relazione che ne descrive il contenuto e nomina tra i suoi membri un relatore che riferisce all'assemblea plenaria, prima che questa provveda ad iniziare la discussione e la votazione. La votazione avviene prima articolo per articolo, e poi su testo nella sua interezza. Durante la votazione possono essere presentate proposte di modifica dei singoli articoli dette emendamenti. La votazione ha luogo a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).

LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (iter della legge)

INIZIATIVA



APPROVAZIONE



PROMULGAZIONE



PUBBLICAZIONE



L'approvazione di una legge può avvenire col **procedimento ordinario** o col **procedimento decentrato**, a seconda della decisione del Presidente della Camera a cui è stato presentato il progetto di legge. Nel procedimento ordinario il progetto di legge viene valutato dalla Commissione competente per materia: ad esempio, un progetto sulla riforma della scuola sarà portato all'attenzione della Commissione cultura.

Nel **procedimento decentrato** la Commissione ha **potere deliberante** (*Commissione in sede deliberante*) in quanto essa non si limita ad analizzare e correggere il testo, ma procede direttamente a votarlo, senza che sia necessaria la successiva discussione e approvazione dell'assemblea plenaria. Il ricorso al procedimento decentrato è una sorta di scorciatoia per abbreviare i tempi di approvazione di una legge. La Costituzione, però, vieta di ricorrervi per i progetti di legge più importanti: in materia costituzionale ed elettorale, in materia di delegazione legislativa, per i trattati internazionali, per l'approvazione di bilanci.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (iter della legge)

INIZIATIVA



APPROVAZIONE



PROMULGAZIONE



PUBBLICAZIONE



È indifferente quale Camera inizi il procedimento. Dopo l'approvazione del progetto di legge da parte di una Camera, il testo passa all'altra Camera, che dovrà ripetere lo stesso iter.

La legge è approvata se entrambe le Camere votano lo stesso testo (ricordiamoci che il nostro sistema politico è basato sul modello del **bicameralismo perfetto**: entrambe le Camere, pur avendo composizione diversa, hanno gli stessi poteri). Se entrambe le Camere votano lo stesso testo, si procede con la promulgazione e la pubblicazione. Se la seconda Camera che prende in esame il testo vi apporta delle modifiche, il progetto di legge non può essere promulgato, ma deve essere nuovamente sottoposto all'altra Camera. In pratica **il progetto di legge fa la spola tra Camera e Senato**, cioè va avanti e indietro tra i due rami del Parlamento, **finché essi non approvano lo stesso testo**.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (iter della legge)

INIZIATIVA



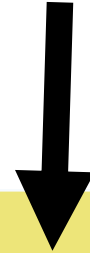
APPROVAZIONE



PROMULGAZIONE



PUBBLICAZIONE



Con la **promulgazione** il Presidente della Repubblica formalizza l'approvazione di una legge.

L'art. 73 Cost. precisa che la promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione da parte del Parlamento. Il Presidente della Repubblica **può esercitare il «veto sospensivo»** rinviando alle Camere la legge se riscontra in essa qualche irregolarità formale o il contrasto con una norma costituzionale. Il PdR all'atto del rinvio rivolge alle Camere un messaggio motivato in cui spiega i motivi della mancata promulgazione; tuttavia, se le Camere, dopo il rinvio, approvano nuovamente la legge, la firma da parte del Capo dello Stato diventa un atto dovuto.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (iter della legge)

INIZIATIVA



APPROVAZIONE



PROMULGAZIONE



PUBBLICAZIONE



Il periodo intercorrente tra la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore viene chiamato «**vacatio legis**» (*assenza temporanea della legge*). Durante la «vacatio legis» la legge esiste, cioè si considera **giuridicamente valida**, ma **non produce ancora effetti giuridici**. In questo periodo è infatti data a ciascun cittadino la possibilità di conoscerla. Dopo l'entrata in vigore, invece, visto che tutti hanno avuto la possibilità di conoscerla, nessuno potrà eccepire di avere ignorato la nuova legge. La legge, generalmente, **entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che la stessa non preveda un termine diverso.

La proposta di legge di iniziativa popolare richiede le firme di almeno 50.000 elettori; essa comporta la presentazione alle Camere di un progetto di legge diviso in articoli.

Diversamente dalla proposta di legge di iniziativa popolare, l'esercizio del diritto di petizione non richiede un numero minimo di adesioni; la petizione, però, non comporta la presentazione alle Camere di un progetto di legge diviso in articoli; con essa, infatti, i cittadini si limitano ad esporre al Parlamento delle necessità, proponendo per esse soluzioni senza tuttavia trasformarle in una proposta divisa in articoli.

Il Parlamento, comunque, non ha l'obbligo di approvare la proposta di legge né quello di accogliere le petizioni.

LA LEGGE ORDINARIA: DAL PROGETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE

Progetto di legge (Governo, parlamentari, popolo, Consigli regionali e Cnel)

Approvazione

Procedimento ordinario

Procedimento decentrato

Le commissioni di Camera e Senato discutono il progetto in sede referente

Approvazione in aula di Camera e Senato

Le commissioni di Camera e Senato approvano il progetto in sede deliberante

Promulgazione del Presidente della Repubblica

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Entrata in vigore, di regola, il quindicesimo giorno successivo

La legge deve essere approvata col procedimento ordinario

- Per la materia costituzionale ed elettorale
- Per la delega legislativa
- Per la ratifica di trattati internazionali
- Per l'approvazione di bilanci e consuntivi